

N. R.G. 2012 /931



TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice Unico presso il Tribunale di Ascoli Piceno, Dott. M. [REDACTED] F. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 931/12 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 5.6.2012 da

A [REDACTED], B [REDACTED], G [REDACTED], I [REDACTED], L [REDACTED], B [REDACTED], G [REDACTED], S [REDACTED], D [REDACTED], M [REDACTED] e A [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED], rappresentati e difesi dagli Avv. ti C [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] e G [REDACTED] S [REDACTED]

attori

Contro

Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi - ONLUS, rappresentata e difesa dall'Avv. F [REDACTED] T [REDACTED]

convenuto

Avente ad oggetto annullamento delibera associazione.

Conclusioni delle parti.

Per gli attori si conclude nel merito come da atto di citazione ed in via istruttoria per l'ammissione delle prove testimoniali di cui alla memoria ex art. 183 VI c. cpc.

Per il convenuto si conclude come da comparsa di costituzione e risposta e successivi atti.

Fatto e diritto

OMISSIS

La domanda attrice è fondata, limitatamente alla richiesta di annullamento della delibera adottata in data 5.12.2011 di decadenza degli attori dalla qualità di soci.



In questo caso tuttavia non è prevista alcuna automatica decadenza, ma trattandosi del mancato rispetto da parte degli associati, dei doveri previsti dalle norme statuarie e di regolamento dell'Ente, ai sensi dell'art. 12 del regolamento, avrebbe dovuto essere adottato dal Collegio dei Probiviri, un provvedimento di espulsione, previa regolare contestazione nelle modalità e termini di cui all'art. 27 dello stesso regolamento, da cui poi sarebbe conseguita la perdita della qualità di socio ai sensi dell'art. 12.

Il mancato rispetto di questa procedura, l'unica possibile secondo le previsioni di regolamento dell'Ente e l'unica che rende conto della scelte adottate dagli organi dell'Ente, previa regolare contestazione agli interessati cui deve essere data la possibilità di difendersi, rende la delibera illegittima e pertanto la stessa va annullata.

Non ricorrono i presupposti per la liquidazione del danno esistenziale richiesto dagli attori.

